

Illegittima l'ordinanza sindacale per la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi depositati in modo incontrollato presso un'area verde per difetto di contraddittorio

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 17 febbraio 2025, n. 134 - Gabbricci, pres.; Siccardi, est. - Alfa (avv. Tropea) c. Comune di (Omissis) (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale per la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi depositati in modo incontrollato presso un'area verde - Difetto di contraddittorio con il ricorrente.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di -OMISSIS- ed a Beta, Gamma, Delta, quali controinteressati, successivamente depositato, Alfa ha impugnato l'ordinanza n. 22/2024 emessa, ai sensi dell'art. 192, III comma, del D.Lgs. 152/2006, dal Comune di -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Sul presupposto di un asserito accertamento di responsabilità da parte dell'Autorità Giudiziaria per l'inquinamento dei terreni siti *"al foglio di Mappa 2, particella o mappale 4 e foglio di Mappa 1, particella o mappale 53"*, detto provvedimento ha ingiunto al ricorrente, in solido con -OMISSIS-, entro il termine di 90 giorni di: eseguire delle campagne di prove per circoscrivere le aree interessate dall'inquinamento; rimuovere e smaltire i rifiuti mediante attività di scavo sino a portare alla luce il fondo del terreno privo di rifiuti; ripristinare la superficie di campagna preesistente con movimentazione di terra *aliunde* reperita.

2.- Nel maggio 2017, a seguito del decesso di -OMISSIS-, i terreni di cui all'ordinanza, erano pervenuti, unitamente ad altri, in comunione ereditaria al ricorrente, ai di lui fratelli Santo, Beta, Gamma ed alla cugina Delta, in relazione ai quali pendeva giudizio divisionale, seguito da un accordo, allo stato inattuato.

A seguito di denuncia penale in ordine all'abbandono di rifiuti su tali aree, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha dapprima avviato indagini a carico di ignoti, procedendo poi ad iscrivere sul registro degli indagati i nominativi dei suddetti proprietari nell'ambito di due procedimenti portanti diversi RG, nonché, in data 6.9.2021, a disporre il sequestro probatorio dell'area di cui ai mappali 4, 52, 104 e 105, del foglio 2 del NCT Comune di -OMISSIS-, e, in data 27.10.2021, alla convalida del sequestro probatorio altresì dei terreni siti al mappale 53 del foglio 1 del medesimo Comune.

Successivamente, in data 30.4.2024, la Procura della Repubblica ha disposto il dissequestro delle sole aree di cui ai mappali 4, 52, 104 e 105, del foglio 2 del NCT Comune di -OMISSIS-, disponendo, al contempo *"la comunicazione del provvedimento al Sindaco di -OMISSIS- affinché provveda a emettere l'ordinanza di cui all'art. 192, co. 3, d.lgs. n. 152/2006"* e, il 2.7.2024, ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti degli indagati Delta, Beta e Gamma nell'ambito del procedimento sub RGnr 9072/2024/21, preannunciando l'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. nei confronti di Alfae -OMISSIS-, indagati nel diverso procedimento rubricato al RGnr 1586/2024/21.

Con decreto del 18.7.2024 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Brescia ha, effettivamente, disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dei soli Beta, Gamma e Delta.

3.- Il ricorso si affida a due ordini di doglianza:

i) omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 Legge 241/1990 e violazione dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, essendo l'ordinanza gravata emessa in difetto di contraddittorio con il ricorrente, che ben avrebbe potuto fornire un rilevante apporto procedimentale;

ii) a prescindere dall'autonomia tra valutazione amministrativa e penale, assenza di prove in ordine alla propria responsabilità, non essendo intervenuta alcuna condanna né stato inoltrato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

4.- Si è costituita in giudizio soltanto Delta, chiedendo la reiezione del ricorso.

5.- All'udienza camerale del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio riservato la decisione con sentenza in forma semplificata.

6.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata non è stata, effettivamente, preceduta dall'inoltro, da parte del Comune di -OMISSIS-, della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 Legge 241/1990, peraltro sottesa anche alla disciplina di settore, prevedendo l'art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento degli accertamenti circa i presupposti per l'emissione *"in contraddittorio con i soggetti interessati"*.

In merito alla doverosità di tale adempimento si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2021 n. 2171; sez. IV, 1° aprile 2016 n. 1301), salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune (sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763)”* (Cd.S., Sez. IV, n. 5511 del 20.6.2024), già condiviso da questo Tar (Sez. I, n. 1069 del 3.11.2022), che ha precisato, tra l’altro, che *“Tale provvedimento, infatti, presupponendo l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa, richiede l’assicurazione di quelle garanzie di partecipazione procedimentale, cui la comunicazione di avvio del procedimento è meramente strumentale, tali da assicurare un accertamento in contraddittorio, legislativamente previsto, oltre che in ordine all’esatta localizzazione dei rifiuti, soprattutto, per l’individuazione dell’organo pubblico effettivamente competente, e, conseguentemente, per quanto attiene all’imputabilità, a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati”*.

Tale omissione non può essere oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 21 *octies*, comma II, Legge 241/1990, atteso che il ricorrente ha argomentato in ricorso gli elementi di fatto che avrebbe apportato in sede procedimentale: sarebbe stato proprio lui ad avvedersi della presenza di rifiuti abbandonati sui terreni indivisi, a darne comunicazione all’amministratore di sostegno dei fratelli Beta e Gamma ed a svolgere un sopralluogo sui medesimi con i consulenti delle parti del giudizio civile di divisione ereditaria e, successivamente, con i Carabinieri di Orzinuovi.

Neppure può giustificare il mancato inoltro della comunicazione di avvio un’ipotetica urgenza di provvedere, concretamente esclusa dall’ampio lasso temporale intercorso tra la notizia dell’abbandono di rifiuti (esitata nei provvedimenti di sequestro e dalle iscrizioni di notizie di reato), risalente all’anno 2021, e la data di adozione dell’atto impugnato, essendo decorsi circa tre anni, nella sostanziale inerzia comunale.

Da ultimo, non appare sufficiente a soddisfare gli obblighi partecipativi previsti dall’art. 7 L. 241/1990 la circostanza che il ricorrente abbia presenziato ad un paio di sopralluoghi eseguiti dai Carabinieri, né che lo stesso sia stato invitato a rendere sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p. nel procedimento penale che, ancora oggi, non consta essere esitato nell’esercizio dell’azione penale, attesa la pacifica autonomia tra questo ed il procedimento amministrativo.

L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla posizione di Alfa e del suo interesse.

Detta pronuncia, fondata su riscontrate violazioni procedurali di carattere pregiudiziale, consente l’assorbimento delle ulteriori censure, potendo il Comune di -OMISSIS- rideterminarsi *ex novo* sulla vicenda, previo inoltro della comunicazione di avvio ex art. 7 L. 241/1990.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Comune di -OMISSIS- e Delta, in via tra loro solidale, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i consorti Beta e Delta, sostituendo a ciascuno di essi in sequenza gli pseudonimi Alfa, Beta, Gamma e Delta, e omettendo anche “-OMISSIS-”

(Omissis)